

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3559

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, IZZO, BASILE, THALER
AUSSERHOFER, CARRARA, GRILLOTTI, PETERLINI,
TOMASSINI, LABELLARTE, LONGHI e MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2005

—————

Disposizioni concernenti la navigazione fluviale
su imbarcazioni pneumatiche prive di motore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende colmare un vuoto normativo inerente una attività sportiva, sempre di più amata dai giovani, nota come *rafting*, ovvero la navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche prive di motore.

Attualmente il fenomeno *rafting*, nonostante la totale mancanza di dati ufficiali, conta un'affluenza, presso le diverse compagnie affiliate alla Federazione italiana *rafting* (FIRaft), già Associazione italiana *rafting* (AIRaf), che interessa circa 250.000-300.000 sportivi ed ogni anno vede avvicinarsi a questa disciplina nuovi appassionati.

È chiaro che in queste cifre non rientrano coloro che si rivolgono a quelle società, associazioni o *club* che operano sul territorio nazionale senza nessuna preparazione professionale, senza un brevetto, senza aver frequentato un corso. Infatti in una situazione di totale mancanza di regolamentazione legislativa purtroppo molti ne approfittano improvvisandosi guide, aprendo attività di questo genere, arrivando anche a rischiare trasportando dei bambini. Quindi le cifre sopra citate, riferite ai frequentatori dei fiumi, potrebbero anche raddoppiare.

Nel 1987 a Milano è stata fondata l'Associazione italiana *rafting* con lo scopo di organizzare e promuovere lo sport del *rafting* in Italia a livello agonistico e turistico. Essa ha tra i suoi obiettivi più generali la diffusione di una maggiore sensibilità e conoscenza dei problemi dell'ecosistema fluviale. Fanno parte dell'associazione ventisei compagnie di navigazione di *rafting* che operano in Italia e che sulle Alpi e sugli Appennini organizzano discese turistiche di tutti i livelli di difficoltà anche per i bambini.

Nelle compagnie di navigazione operano 196 guide, 11 maestri, 67 aspiranti guida e

92 conduttori. Nella realtà sono molti di più coloro che hanno conseguito i vari brevetti ma chiaramente c'è chi utilizza il brevetto per mestiere e chi invece lo ha conseguito per passione e lo usa solo per divertimento personale.

Il più importante gradino professionale è rappresentato dai maestri; questo livello può essere conseguito dopo almeno cinque anni di anzianità come guida FIRaft.

Per ottenere il brevetto di guida è necessario seguire un percorso formativo organizzato su vari livelli: una prova selettiva in fiume e poi la frequenza di un corso teorico pratico della durata di cinque giorni, al termine dei quali è necessario superare un *test* per l'ottenimento del brevetto di aspirante guida. Dopo un anno dalla frequenza del corso per aspiranti guida e dopo due stagioni di esperienza lavorativa sui fiumi è possibile ottenere il brevetto di guida, a seguito del superamento di un esame.

Fino al 2004 venivano effettuate annualmente delle selezioni per la formazione dei cosiddetti conduttori, figure professionali che potevano operare in fiumi definiti molto facili; dal 2005, invece, ai conduttori già brevettati negli anni passati è stato posto l'obbligo di una formazione più completa, che darà loro la possibilità di diventare aspiranti guida dopo aver frequentato un corso intensivo di cinque giorni sul fiume. Questo adeguamento dovrà essere effettuato entro e non oltre l'anno 2007, pena la decadenza del brevetto. Dall'anno 2008 queste figure professionali non esisteranno più e già dal 2005 non verranno più rilasciati brevetti per conduttori. Questa è stata una scelta dell'AIRaf, dovuta principalmente al fatto che i conduttori allo stato attuale sono le figure meno professionali in quanto sono diventate tali solo dopo una selezione e non dopo una for-

mazione vera e propria. L'associazione infatti da anni sta puntando sempre più sulla professionalità delle proprie figure e questo non può che significare garanzia e sicurezza per l'utente.

L'associazione, in data 9 aprile 2005, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Federazione italiana canoa *kayak*, che è stato vagliato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la cui deliberazione ha sancito il passaggio dell'AIraf da associazione a federazione aggregata alla Federazione italiana canoa *kayak*.

Obiettivo prioritario è anche quello del riconoscimento a livello nazionale della figura professionale della guida e del maestro di *rafting*; questo risulta fondamentale come passaggio per definire in maniera chiara a livello lavorativo la posizione professionale di queste figure.

Con il presente disegno di legge si intende, proprio nell'interesse degli «utenti» dei fiumi, regolamentare la navigazione fluviale, mediante la definizione di regole di sicurezza che ad oggi sono state definite con regolamento dall'AIraf e che sono osservate unicamente dagli associati. Il regolamento in questione è diventato in Italia un marchio di qualità, è frutto delle molteplici esperienze maturate dagli associati nel corso dei tanti anni di vita sul fiume, ha subito nel tempo continui aggiornamenti al punto di diventare un riferimento concreto per giudici, magistrati e assicurazioni nei casi, purtroppo molto frequenti, di incidenti nel mondo del *rafting*.

Il testo della proposta, composto da 17 articoli, pone le basi per una sicura gestione dell'attività del *rafting*.

L'articolo 1 concerne le finalità dell'intervento normativo che vede come obiettivi primari la sicurezza della navigazione fluviale, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico.

Con l'articolo 2 si specificano le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere le imbarcazioni pneumatiche. Parliamo

di larghezza, lunghezza, struttura ed equipaggiamento necessari per una sicura navigazione. L'articolo 3 riguarda in particolare le dotazioni di sicurezza dalla corda da lancio galleggiante che deve essere realizzata dal costruttore per l'impiego fluviale, ai moschettoni e coltelli che devono necessariamente essere presenti nelle imbarcazioni. L'articolo 4 dettaglia invece le dotazioni di sicurezza individuale, dai giubbetti salvagente al casco, dalla muta in neoprene alle calzature dotate di suola semirigida. Con l'articolo 5 viene disciplinata la pratica del *rafting*, specificando che chiunque intenda trasportare persone su gommoni deve ottenere il riconoscimento e l'affiliazione al FIRaft sulla base del regolamento della federazione stessa. L'articolo 6 classifica i percorsi fluviali distinguendoli in: facili, abbastanza facili, difficili e molto difficili. La FIRaft individuerà, tramite le compagnie di zona, gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnalerà all'assessorato competente e agli organi di vigilanza territoriale. L'assessorato regionale competente provvederà ad una opportuna segnaletica di sicurezza.

Con l'articolo 7 si definiscono le figure professionali idonee alla conduzione dei gommoni fluviali. Oltre alle figure professionali già illustrate si inserisce anche la guida straniera che, per poter operare sul territorio italiano, deve necessariamente essere in possesso di un brevetto di guida statale, rilasciato da un Paese straniero. Nel caso in cui ci siano Nazioni prive di brevetti statali la FIRaft valuterà il *curriculum* riservandosi anche di sottoporlo a prova pratica. Con l'articolo 8 si disciplina l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. L'articolo 9 precisa che tutte le figure professionali devono essere in regola con il rinnovo del brevetto e con la polizza assicurativa nazionale per gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale. L'articolo 9 prevede, ancor

più specificatamente, che per svolgere l'attività professionale i maestri e le guide debbano essere in possesso di conoscenze sanitarie di base per il primo soccorso in caso di trauma e non. In particolare, ai sensi delle norme regolamentari vigenti, è necessario avere una specifica competenza nel supporto di base delle funzioni vitali (*Basic Life Support*, BLS) ossia delle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) con particolare attenzione all'insufficienza respiratoria acuta d'annegamento (asfissia d'annegamento). Pertanto maestri e guide devono essere in possesso del brevetto BLS-D categoria A o B in corso di validità. Per le guide straniere è necessario esibire congiuntamente alla domanda del brevetto anche copia del brevetto BLS-D categoria A o B o brevetto straniero equipollente.

L'articolo 10 precisa che l'attrezzatura minima di sicurezza obbligatoria per le figure

professionali è quella prevista dagli articoli 3 e 4.

L'articolo 12 individua nell'assessorato regionale al territorio delle singole regioni l'organo deputato a segnalare con appositi pannelli i punti di imbarco e sbarco, con apposita cartina fluviale i percorsi ed i tratti del fiume impraticabili.

L'articolo 13 riserva sempre all'assessorato regionale per il territorio la competenza in materia di vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge. Con l'articolo 14 si precisano gli importi delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9. L'articolo 15 quantifica in 500.000 euro per il 2005 e 100.000 a decorrere dal 2006 l'onere derivante dall'applicazione della legge e infine l'articolo 16 prevede l'entrata in vigore della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, si organizza e disciplina tale tipologia di navigazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

*(Requisiti tecnici delle imbarcazioni
pneumatiche fluviali)*

1. Sono considerate imbarcazioni pneumatiche, ai sensi della presente legge, i gommoni, di seguito denominati «raft», i catamarani, di seguito denominati «cataraft», le canoe e i kayak gonfiabili.

2. Le imbarcazioni pneumatiche che esercitano il rafting sono in stato di navigabilità, convenientemente armate ed equipaggiate e atte all'impiego al quale sono destinate. Le imbarcazioni di cui al primo periodo sono dichiarate idonee alla navigazione e omologate dal costruttore, e non possono essere adibite al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore.

3. I raft, dichiarati espressamente dal costruttore specifici per la pratica di rafting, presentano nella struttura almeno tre camere separate, nonché sono dotati di tubolari distanziatori trasversali che garantiscano adeguata rigidità strutturale.

4. I raft presentano lungo il bordo esterno una corda perimetrale; il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incol-

laggio. Le fettucce fermapiede non costituiscono motivo d'intralcio e consentono un loro comodo uso.

5. È vietato l'utilizzo di qualunque sistema di cinghiaggio o di altro sistema di ritenuta che può impedire l'abbandono del battello.

6. Nell'impiego dei *raft* su percorsi definiti difficili e molto difficili (4°-6°ww), ai sensi dell'articolo 6, ci si attiene alla seguente tabella di carico, salvo diverse indicazioni del costruttore:

- a) lunghezza centimetri 360 - persone 6;
- b) lunghezza centimetri 380 - persone 7;
- c) lunghezza centimetri 400 - persone 8;
- d) lunghezza centimetri 430 - persone 9;
- e) lunghezza centimetri 460 - persone 10;
- f) lunghezza centimetri 490 - persone 11.

7. I *cataraft* sono realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore, e prevedono per ogni scafo almeno due camere d'aria separate. Le strutture di collegamento degli scafi presentano dimensioni o schermature tali da impedire la caduta in acqua dei pagaiatori all'interno dei due scafi.

8. Nell'impiego dei *cataraft* ci si attiene alla seguente tabella di carico:

- a) lunghezza centimetri 290 - persone 2;
- b) lunghezza centimetri 400 - persone 4;
- c) lunghezza centimetri 460 - persone 6;
- d) lunghezza centimetri 490 - persone 8.

9. Le canoe e i *kajak* pneumatici usati presentano nella struttura almeno tre camere separate e la rigidità strutturale è garantita da tubolari trasversali pneumatici o costituita da altro materiale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio.

10. Non sono consentiti sistemi di cinghiaggi, cosiddetti «cosciali» o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono dell'imbarcazione.

11. Nell'impiego delle canoe e dei *kajak* pneumatici ci si attiene alla seguente tabella di carico:

- a) lunghezza centimetri 290 - persone 1;
- b) lunghezza centimetri 360 - persone 2;
- c) lunghezza centimetri 420 - persone 3;
- d) lunghezza centimetri 450 - persone 4.

Art. 3.

(Dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni)

1. Ogni imbarcazione pneumatica fluviale è dotata del seguente materiale, dichiarato idoneo all'impiego fluviale, omologato dalla ditta costruttrice e marchiato «CE»:

- a) corda da lancio avente una lunghezza minima 12 metri e diametro minimo di 6 millimetri;
- b) coltello in acciaio inox anche a serramanico, di dimensioni consentite dalle leggi vigenti, fissato al salvagente o al corpo;
- c) moschettoni di tipo alpinistico con ghiera;
- d) *flip line*, realizzata in fettuccia tubolare lunga circa 4 metri;
- e) fischiotto.

Art. 4.

(Dotazione di sicurezza individuale)

1. Chi intende discendere il fiume con imbarcazioni pneumatiche, dotate del materiale di cui all'articolo 2, è tenuto a saper nuotare, a non avere controindicazioni psico-fisiche all'attività sportiva, ed ha l'obbligo di indossare la seguente attrezzatura individuale di sicurezza:

- a) ausilio di galleggiamento omologato CE50(EN 393) ai sensi del decreto del Direttore della divisione sicurezza della navigazione del 10 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1996, adatto alla taglia dell'utilizzatore,

così come dichiarato dal costruttore e realizzato espressamente per impiego fluviale in conformità con le normative vigenti. Sono vietati giubbetti gonfiabili e quelli realizzati con materiali che non garantiscano una adeguata spinta di galleggiamento. I giubbetti, realizzati in colori vivaci e facilmente avvistabili, sono dotati di cinghie che ne assicurino la massima aderenza al corpo sia nel tipo a canotta, sia in quello a chiusura anteriore;

b) casco, realizzato e dichiarato dal costruttore per uso fluviale secondo le normative vigenti, dotato di cinturino sottogola a sgancio rapido. Non sono ammessi cinturini con mentoniere;

c) giacca da acqua, realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente;

d) muta a salopette o a pantalone in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo di 3 millimetri. È obbligatoria la protezione integrale delle gambe, qualora le condizioni del fiume lo richiedano;

e) calzature di tipo chiuso dotate di suola semirigida e realizzate in materiale che garantisca una sufficiente tenuta termica. Lacci e chiusure non devono costituire motivi di intralcio per un corretto uso delle fettucce fermapiede.

Art. 5.

(Esercizio commerciale e turistico per la pratica del rafting)

1. Chi intende trasportare persone su gommoni, a scopo turistico e commerciale, nel territorio regionale, deve ottenere riconoscimento e affiliazione alla Federazione italiana *rafting* (FIRaft), secondo le modalità stabilite dal regolamento della federazione stessa, per l'iscrizione nell'elenco ufficiale nazionale delle compagnie di navigazione fluviale (CDN), tenuto presso la sede della Federazione.

2. La CDN che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco ufficiale di cui al comma 1 presenta annualmente istanza di autorizzazione al transito fluviale all'assessorato regionale competente per territorio.

3. L'accompagnatore-istruttore nelle discese organizzate con l'impiego di imbarcazioni pneumatiche di proprietà delle CDN, autorizzato ai sensi del comma 1, è in possesso del brevetto riconosciuto dalla FIRaft, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6.

(Classificazione dei corsi d'acqua e definizione dei gradi di difficoltà)

1. I percorsi fluviali sono così classificati:

a) primo e secondo grado: definiti «molto facile» e «facile», in acqua piatta con tratti in corrente;

b) terzo grado: definito «non facile», in acqua corrente come il primo e secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide;

c) quarto grado: definito «difficile», in tratti di fiume con rapide in successione;

d) quinto e sesto grado: definiti «molto difficile», in tratti di fiume con rapide impegnative e pendenza con eventuali salti d'acqua.

2. La FIRaft, previ accertamenti presso le CDN locali, individua, nelle rispettive zone, i gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnala all'assessorato regionale competente e agli organi di vigilanza territoriali autorizzati all'effettuazione degli opportuni controlli di cui all'articolo 13.

3. L'assessorato competente regionale provvede ad un'accurata ed opportuna installazione di segnaletica di sicurezza sui percorsi fluviali, atta ad indicare la presenza di eventuali tratti molto difficili o impraticabili, su segnalazione delle CDN operanti nel territorio regionale interessato.

Art. 7.

(Definizione delle figure tecniche idonee alla conduzione delle imbarcazioni pneumatiche)

1. Le figure tecniche riconosciute dalla FIRaft, sono le seguenti:

a) maestro. Titolo conferito alle guide aventi almeno cinque anni ininterrotti di anzianità di brevetto e che operano in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di maestro FIRaft è acquisita per titoli ed esami. Il maestro è abilitato dalla FIRaft a svolgere attività didattica, istituire scuole, comporre commissioni d'esame e di verifica. È tenuto al rinnovo annuale del tesseramento. Può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico di una sola CDN. Può organizzare corsi di formazione ed aggiornamento delle altre figure tecniche, secondo le direttive impartite dalla FIRaft;

b) guida. Titolo acquisito per esami indetti annualmente dalla FIRaft. Possono accedere agli esami coloro che abbiano superato, con esito positivo, il *test* finale del corso per aspirante guida almeno l'anno precedente quello dell'esame. La guida è abilitata dalla FIRaft a svolgere attività commerciale di *rafting* su percorsi in genere definiti come «difficili» (4°ww) con passaggi «molto difficili» (5°-6°ww). Dopo tre anni di attività continuativa può far parte della Commissione d'esame per guide e svolgere attività di formatore nel corso per aspiranti guida. Alla guida non è consentito svolgere attività didattica;

c) guida straniera. La FIRaft riconosce automaticamente i brevetti che siano rilasciati da federazioni o associazioni straniere aderenti all'*International rafting federation* (IRF), o rilasciati negli altri Stati con i quali sussiste un protocollo d'intesa. In tutti gli altri casi, i brevetti stranieri devono essere verificati da un'apposita Commissione nominata dalla FIRaft.

d) aspirante guida. Il titolo di aspirante guida è acquisito al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla FIRaft, previo superamento di un *test* finale. Possono accedere al corso tutti coloro che superano con esito positivo la selezione che annualmente è indetta dalla FIRaft o attraverso la frequenza di un corso e il superamento di un esame organizzati da un maestro. L'aspirante guida è abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito delle CDN su percorsi in genere definiti come «facili» (1°-2°ww) con passaggi isolati classificati in genere come «non facili» (3°ww);

e) conduttore. Il conduttore è abilitato a svolgere attività in percorsi definiti come «facili» (1°-2°ww). Il titolo di conduttore è considerato valido fino al 31 dicembre 2007. Dopo tale data il titolo non è più valido.

Art. 8.

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro, guida e di aspirante guida è conseguito mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dalla F.I.Raft, che ne rilascia i brevetti.

2. La FIRaft tiene aggiornato l'elenco di tutte le figure professionali abilitate all'esercizio della professione di cui all'articolo 7, redige e cura la tenuta degli albi professionali, organizza i corsi, gli esami e gli aggiornamenti e valuta, tramite la Commissione compagnie e guide istituita al suo interno, i titoli di riconoscimento dei brevetti stranieri.

Art. 9.

*(Adempimenti obbligatori
per maestri e guide)*

1. Per svolgere la propria attività tutte le figure tecniche risultano iscritte all'Albo professionale nazionale, tenuto dalla FIRaft e sono in regola con gli aggiornamenti professionali e con i brevetti di primo soccorso richiesti dalla Federazione stessa, nonché con quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti in materia.

Art. 10.

*(Dotazione di sicurezza individuale
per le figure professionali)*

1. L'attrezzatura minima di sicurezza obbligatoria per tutte le figure professionali operanti sul fiume è quella prevista agli articoli 3 e 4.

2. Ogni figura tecnica verifica la completezza ed efficienza dell'abbigliamento e attrezzatura personale propria e dei propri trasportati, nonché le condizioni operative dell'imbarcazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 11.

*(Norme di carattere generale
per il trasporto di persone)*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento ai regolamenti federali e alle disposizioni della FIRaft.

Art. 12.

(Individuazione imbarchi e sbarchi)

1. L'assessorato competente di ogni singola regione provvede alla segnalazione, con appositi pannelli, dei punti di imbarco e di sbarco, alla realizzazione e all'affissione

di una cartina fluviale informativa con l'indicazione di tutti i percorsi ed i tratti del fiume impraticabili, nonché alla costruzione, laddove vi sia lo spazio necessario, di appositi locali da adibire a spogliatoio.

2. L'assessorato regionale competente è tenuto altresì alla segnalazione, alle CDN operanti sul territorio regionale, di tutti i lavori che sono effettuati sull'alveo dei fiumi e dei torrenti laterali navigabili e a verificare che questi non siano di impedimento o di intralcio e non rappresentino pericolo per il transito fluviale.

Art. 13.

(Vigilanza)

1. La vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge può essere effettuata, anche su segnalazione della FIRaft, dagli uffici degli assessorati e degli organi di polizia.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata con le seguenti modalità:

a) violazione dell'articolo 2: sanzione da euro 20.000 a euro 30.000;

b) violazione dell'articolo 3: sanzione da euro 2.000 a euro 4.000;

c) violazione dell'articolo 4: sanzione da euro 2.000 a euro 4.000;

d) violazione dell'articolo 5: sanzione da euro 2.000 a euro 4.000;

e) violazione dell'articolo 9: sanzione da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2005 e in euro 100.000 annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

